

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1954

(23^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti » (454) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 371, 372
DE LUCA, relatore 371

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (D'iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 370, 371
PALERMO 371
SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa 370, 371

« Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia » (590) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 369, 370
PALERMO 370
VACCARO, relatore 370

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Sullo.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia » (590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, nonché la facoltà prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un

anno dall'entrata in vigore della presente legge, purchè si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.

Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro.

VACCARO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto le promozioni, gli avanzamenti e i trasferimenti per merito di guerra, a causa delle particolari condizioni in cui si è svolto l'ultimo conflitto, non hanno potuto aver luogo nei termini normali, e cioè nel periodo bellico.

Si sono, quindi, emanate delle disposizioni, quali il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 172, che stabilivano la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino al 15 ottobre 1949. Successivamente la legge 16 novembre 1950, n. 979, ratificando detto decreto, prorogava il termine in parola al 16 ottobre 1951, ma solo per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949. Con altra legge del 22 dicembre 1952, n. 4415, si ebbe una ulteriore proroga per l'esercizio della facoltà, di cui si discorre, al 12 febbraio 1954, ferma restando la data della presentazione delle proposte al 15 ottobre 1949. In pratica si è visto, però, che queste disposizioni, estese nel 1948 anche alle Guardie di finanza, non raggiungevano il loro scopo perchè, alla data del 15 ottobre 1949, non tutti i Paesi avevano completato la restituzione dei prigionieri. Si verificarono, infatti, casi di militari che non hanno potuto godere di ricompense di tale natura, cui invece avrebbero avuto diritto.

Per queste ragioni è stato elaborato l'articolo unico sottoposto al nostro esame con il quale la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra può essere esercitata, nei confronti dei reduci dalla prigionia, fino ad un anno dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, a condizione che le proposte siano presentate entro

sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Per i rientri che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e sei mesi dalla data del rientro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

PALERMO. Dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta si rimase d'intesa che, da parte del Governo, sarebbero stati forniti i dati numerici, col relativo grado, di coloro i quali si avvantaggerebbero del provvedimento. Domando all'onorevole rappresentante del Governo se è in grado di fornire tali notizie.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è in grado di fornire solo parzialmente, per ora, le notizie richieste. I lavori, idonei ad ultimare la indagine, sono, infatti, tutt'ora in corso, essendo risultati piuttosto laboriosi. Allo stato delle cose posso dire che si sono avute 150 promozioni per merito di guerra, così suddivise, per gradi: 16 sottotenenti, 38 tenenti, 45 capitani, 17 maggiori, 26 tenenti colonnelli e 8 colonnelli; si sono

4^a COMMISSIONE (Difesa)23^a SEDUTA (1^o luglio 1954)

avuti inoltre 194 avanzamenti per merito di guerra, così suddivisi per grado: 22 colonnelli, 42 tenenti colonnelli, 45 maggiori, 60 capitani, 19 tenenti, 6 sottotenenti. Gli altri dati, se la Commissione è d'accordo, sarò in grado di fornirli in una delle prossime sedute.

Mi sia consentito ora di fare una considerazione di carattere generale. Se è giusto che il Senato, prima di approvare il provvedimento di legge, voglia conoscere i dati numerici delle persone che se ne avvantaggiano, resta, nondimeno, il fatto che a consigliare l'adozione di un provvedimento militano considerazioni di principio, e non valutazioni relative al numero dei destinatari di esso. Una legge è degna di essere approvata anche se si rivolge a poche unità, qualora sia fondata.

PALERMO. La legge interessa, quindi, 344 unità. Si tratterebbe, però, di sapere quanti di costoro hanno lasciato il servizio per limiti di età, oppure sono deceduti, e via dicendo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho detto all'inizio, ho potuto fornire alla Commissione solo una parte delle notizie richieste. Successive notizie potrò fornirle in altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti » (454) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei gra-

duati e militari di truppa dell'Esercito puniti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che la 5^a Commissione ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Il disegno di legge mira ad incrementare le disponibilità di bilancio dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito. Quest'Opera è stata istituita il 1^o dicembre 1952 ed eretta in ente morale mediante decreto di pari data del Presidente della Repubblica.

Si comprendono le finalità sociali dell'ente, consistenti nell'assistenza — di regola fino al diciottesimo anno — degli orfani degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dei sottufficiali in carriera continuativa e del personale di truppa di carriera dell'Esercito o di provenienti da dette categorie.

L'Opera si alimenta di contributi volontari da parte degli ufficiali e sottufficiali, di lasciti, donazioni, oblazioni, e via dicendo. Attualmente il suo bilancio è di circa 50 milioni, cifra che occorre evidentemente cercare di aumentare per poter svolgere l'assistenza in maniera la più ampia possibile. Si è ritenuto, pertanto, di devolvere in favore dell'Opera le ritenute speciali sulle paghe dei graduati e militari di truppa puniti di carcere di punizione semplice e di carcere di punizione di rigore.

La materia di queste ritenute è regolata dall'articolo 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. L'articolo in parola stabiliva che ai militari e graduati di truppa che incorrono in punizioni disciplinari, deve essere applicata la ritenuta di metà della paga giornaliera, se si tratta di camera di punizione semplice, e dell'intera paga nel caso di camera di punizione di rigore.

Successivamente, però, a seguito di dispaccio ministeriale 7 aprile 1951, n. 30556, è stato disposto di non applicare la ritenuta di metà della paga — nel caso richiamato — per il fatto che i militari puniti continuano ad esplicare tutti i servizi normali, partecipano alle

istruzioni e scontano la punizione nelle ore di libera uscita.

Le ritenute vengono applicate, quindi, solo nel caso dei graduati e militari di carriera, puniti di punizione di rigore. Le ritenute anzidette sono di lire 55 per il soldato, di lire 60 per il caporale e di lire 71 per il caporale maggiore; esse, a norma di legge, vengono versate all'erario dello Stato senza destinazione particolare.

Ora, per raggiungere gli scopi già enunciati si vorrebbe dare una destinazione particolare a tali proventi analogamente a quanto già è stato fatto per l'Arma dei carabinieri per la quale esiste analoga opera di assistenza (Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri) pure eretta in ente morale, per la quale, con legge 1º luglio 1952, n. 878, è stato stabilito di devolvere in favore dell'Ente richiamato l'importo delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 87 del testo unico precedentemente citato, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti.

Le finalità della legge ne giustificano l'approvazione che io ritengo di dover chiedere alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1952, n. 4487.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente articolo 1 è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari